

CIRCOLARE N. 18
11 OTTOBRE 2007

Obbligo di fornire dati all'ISTAT - sanzioni

© Copyright 2007 Acerbi & Associati®

In relazione ai frequenti quesiti posti al proposito allo Studio, si ricorda che ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è fatto obbligo a tutti i soggetti privati, quindi comprese le società commerciali, di fornire tutti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico nazionale ed espressamente approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica (da ultimo il D.P.R. 12 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2007, n. 75 serie generale, che, in particolare, include anche la "Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni – anno 2006, che tante imprese sta "angosciando").

Coloro che richiesti di detti dati e notizie non li forniscano ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti sono soggetti alla sanzione pecuniaria da Euro 206,58 a Euro 2.065,83, nel caso di persone fisiche, ovvero da Euro 516,46 a Euro 5.164,57 nel caso di altri soggetti (quindi anche le società commerciali).